

4) In circostanze come quelle del procedimento principale, il diritto dell'Unione non osta all'attribuzione senza procedura ad evidenza pubblica di una concessione di servizi pubblici relativa ad un'opera, purché siffatta attribuzione risponda al principio di trasparenza il cui rispetto, senza necessariamente comportare un obbligo di far ricorso ad una gara, deve consentire a un'impresa avente sede nel territorio di uno Stato membro diverso da quello dell'autorità concedente di avere accesso alle informazioni adeguate relative alla concessione in parola prima che essa sia attribuita, di modo che tale impresa, se lo avesse desiderato, sarebbe stata in grado di manifestare il proprio interesse ad ottenere detta concessione, situazione che spetta al giudice del rinvio verificare.

(¹) GU C 295 del 29.9.2012.

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 7 novembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden — Paesi Bassi) — Jan Sneller/DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij NV

(Causa C-442/12) (¹)

(Assicurazione tutela giudiziaria — Direttiva 87/344/CEE — Articolo 4, paragrafo 1 — Libera scelta dell'avvocato da parte dell'assicurato — Clausola prevista nelle condizioni generali applicabili al contratto che garantisce assistenza giuridica in procedimenti giurisdizionali o amministrativi da parte di un dipendente dell'assicuratore — Spese relative all'assistenza giuridica da parte di un consulente giuridico esterno rimborsate unicamente in caso di necessità, valutata dall'assicuratore, di affidare la gestione del caso ad un consulente giuridico esterno)

(2014/C 9/18)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Hoge Raad der Nederlanden

Parti

Ricorrente: Jan Sneller

Convenuta: DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij NV

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Hoge Raad der Nederlanden — Paesi-Bassi — Interpretazione dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 87/344/CEE del Consiglio del 22 giugno 1987 recante coordinamento delle disposizioni legislative, rego-

lamentari ed amministrative relative all'assicurazione tutela giudiziaria (GU L 185, pag. 77) — Libertà dell'assicurato di scegliere l'avvocato

Dispositivo

- 1) L'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 87/344/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1987, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'assicurazione tutela giudiziaria, deve essere interpretato nel senso che osta a che un assicuratore di tutela giudiziaria, il quale nei suoi contratti di assicurazione prevede che l'assistenza giuridica è in via di principio fornita dai suoi collaboratori, preveda altresì che i costi per l'assistenza giuridica di un avvocato o consulente giuridico liberamente scelto dall'assicurato potranno essere coperti unicamente se l'assicuratore ritiene che il caso debba essere gestito da un consulente giuridico esterno.
- 2) L'obbligatorietà o meno, in base al diritto nazionale, dell'assistenza giuridica nel procedimento giurisdizionale o amministrativo di cui si tratti non incide sulla risposta fornita alla prima questione.

(¹) GU C 9 del 12.1.2013.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 7 novembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour constitutionnelle — Belgio) — Institut professionnel des agents immobiliers (IPI)/Geoffrey Englebert, Immo 9 SPRL, Grégory Francotte

(Causa C-473/12) (¹)

(Trattamento dei dati personali — Direttiva 95/46/CE — Articoli 10 e 11 — Obbligo di informazione — Articolo 13, paragrafo 1, lettere d) e g) — Eccezioni — Portata delle eccezioni — Investigatori privati che agiscono per conto dell'organismo di controllo di una professione regolamentata — Direttiva 2002/58/CE — Articolo 15, paragrafo 1)

(2014/C 9/19)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Cour constitutionnelle

Parti

Ricorrente: Institut professionnel des agents immobiliers (IPI)

Convenuti: Geoffrey Englebert, Immo 9 SPRL, Grégory Francotte

con l'intervento di: Union professionnelle nationale des détectives privés de Belgique (UPNDP), Association professionnelle des inspecteurs et experts d'assurances ASBL (APIEA), Conseil des ministres

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Cour constitutionnelle (Belgio) — Interpretazione degli articoli 11, paragrafo 1 e 13, paragrafo 1, lettere d) e g), della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31), nonché dell'articolo 6, paragrafo 3, TUE — Questione dell'armonizzazione completa — Facoltà per uno Stato membro di prevedere una restrizione o una deroga all'obbligo di informazione immediata della persona interessata — Portata dell'eccezione a tale obbligo — Inclusione delle attività professionali degli investigatori privati — In caso di risposta negativa, questione della compatibilità dell'articolo 13 della direttiva 95/46/CE con l'articolo 6, paragrafo 3, TUE, più precisamente alla luce del principio di uguaglianza e di non discriminazione.

Dispositivo

L'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, deve essere interpretato nel senso che gli Stati membri hanno non già l'obbligo, bensì la facoltà di trasporre nel loro diritto nazionale una o più delle deroghe che esso prevede all'obbligo di informare le persone interessate del trattamento dei loro dati personali.

L'attività di investigatore privato che agisce per conto di un organismo professionale al fine di individuare violazioni della deontologia di una professione regolamentata, nel caso di specie quella di agente immobiliare, rientra nell'ambito della deroga di cui all'articolo 13, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 95/46.

⁽¹⁾ GU C 26 del 26.1.2013.

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 14 novembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgericht Feldkirch — Austria) — Armin Maletic, Marianne Maletic/lastminute.com GmbH, TUI Österreich GmbH

(Causa C-478/12) ⁽¹⁾

[Competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Articolo 16, paragrafo 1 — Contratto di viaggio stipulato tra un consumatore domiciliato in uno Stato membro e un'agenzia di viaggi stabilita in un altro Stato membro — Prestatore di servizi utilizzato dall'agenzia di viaggi stabilito nello Stato membro del domicilio del consumatore — Diritto del consumatore d'intentare, dinanzi al giudice del luogo del suo domicilio, un'azione contro le due imprese]

(2014/C 9/20)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesgericht Feldkirch

Parti

Ricorrenti: Armin Maletic, Marianne Maletic

Convenute: lastminute.com GmbH, TUI Österreich GmbH

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Landesgericht Feldkirch — Interpretazione dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1) — Competenza in materia di contratti stipulati dai consumatori — Contratto avente ad oggetto un pacchetto di viaggio concluso tra un consumatore e un'impresa — Situazione in cui l'impresa ha sede in uno Stato membro diverso da quello del consumatore e si avvale, ai fini dell'esecuzione di detto contratto, di un'impresa avente sede nello stesso Stato membro del consumatore — Eventuale diritto del consumatore di proporre, dinanzi al tribunale del luogo del suo domicilio, un'azione avverso tali due imprese

Dispositivo

La nozione di «altra parte del contratto» di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev'essere interpretata nel senso che essa designa, in circostanze come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, anche la controparte contrattuale dell'operatore presso il quale il consumatore ha stipulato tale contratto e che ha la propria sede nel territorio dello Stato membro del domicilio di tale consumatore.

⁽¹⁾ GU C 26 del 26.1.2013.

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 7 novembre 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht — Germania) — Tefvik Isbir/DB Services GmbH

(Causa C-522/12) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Libera prestazione dei servizi — Distacco di lavoratori — Direttiva 96/71/CE — Tariffa minima salariale — Importi forfettari e contributo del datore di lavoro a un piano di risparmio pluriennale a favore dei suoi dipendenti)

(2014/C 9/21)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesarbeitsgericht